

IL RETTORE

- VISTA La legge 240/2010;
- VISTO l'art. 20, comma 3, lettera b) dello Statuto emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;
- VISTI i Regolamenti elettorali, approvati dal Senato Accademico in data 29.01.2013 e 26.02.2013;
- CONSIDERATA la necessità di provvedere alla individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei cinque componenti nel Consiglio di Amministrazione, appartenenti ai ruoli dell'Ateneo di cui all'art. 20, comma 3, lettera b), per il triennio accademico 2016/2019 ed in scadenza al 31 ottobre 2016;
- VISTO il cronoprogramma delle attività elettorali, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22.03.2016, il quale prevede, tra l'altro, che le consultazioni si svolgano nel periodo 20 - 24.06.2016;
- SENTITO il Direttore Generale:

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le consultazioni per l'individuazione di una rosa di candidati da designare in qualità di rappresentanti della componente accademica nel Consiglio di Amministrazione.

1. Hanno diritto al voto:

- 1.1) i professori di prima fascia:** professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80;
- 2.1) i professori di seconda fascia:** professori associati (confermati e non confermati) anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80,
- 2.2)** incaricati stabilizzati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1.10.1973 n. 580 convertito nella legge 30.11.1973 n. 766 e successive modificazioni;
- 3.1) i ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del DPR 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99:** ricercatori, anche a tempo determinato, e personale equiparato ai sensi del D.P.R. 382/80, della I. n. 341/90 e della I. n. 370/99, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80;
- 3.2)** assistenti del ruolo ad esaurimento.

2. Non hanno diritto al voto i docenti che:

- si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
- abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;
- non abbiano depositato in Catalogo di Ateneo il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto ai sensi del Bando di Partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. Per i docenti entrati in servizio presso la Sapienza dal 1° gennaio 2011, il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto è ridotto in proporzione alla rispettiva anzianità di servizio presso la Sapienza.

3. Sono designabili i docenti delle categorie di cui ai punti 1.1), 2.1) e 3.1) dell'articolo 1, i quali:

a) presentino la propria candidatura, che deve essere validata dal Senato Accademico sulla base documentata del possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

a1) La comprovata competenza in campo gestionale può essere desunta dalla partecipazione, in qualità di componente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta di Facoltà o di Dipartimento, ovvero come Presidente o Coordinatore di Corsi di Studio, oppure di requisiti analoghi conseguiti nell'ambito di altri Enti pubblici e soggetti privati. La comprovata competenza in campo gestionale deve essere dimostrata in funzione di esperienze svoltesi per almeno un triennio negli ultimi 10 anni.

a2) L'esperienza professionale di alto livello può essere desunta dall'iscrizione ad Albi, Ordini ed Elenchi professionali pubblicamente riconosciuti, per almeno un quinquennio senza interruzione.

a3) La qualificazione scientifica e culturale è desunta per i professori di I fascia dal possesso di almeno uno dei requisiti minimi analoghi a quelli previsti per la candidabilità alle commissioni di abilitazione nazionale, per i professori di II fascia e per i ricercatori dal possesso di almeno uno dei requisiti di partecipazione al concorso per l'abilitazione rispettivamente a professore di I fascia o di II fascia; nonché dal non aver il candidato

riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;

- b)** posseggano il requisito di designabilità, alla data d'indizione delle consultazioni;
- c)** assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 dello Statuto.
- d)** abbiano già optato per il regime a tempo pieno; coloro i quali si trovino in regime di tempo definito, all'atto della presentazione della candidatura ufficiale devono dichiarare, in caso di designazione da parte del Senato Accademico, di optare per il regime di impegno a tempo pieno;

4. Sono esclusi dalla designabilità i docenti che:

- a) si trovino in regime di aspettativa obbligatoria cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80;
- b) si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

Art. 2 - Sono indette le consultazioni per l'individuazione di una rosa di candidati da designare in qualità di rappresentanti della componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria nel Consiglio di Amministrazione.

1. Sono designabili i soggetti che presentino la propria candidatura, che deve essere validata dal Senato Accademico sulla base documentata del possesso di comprovata competenza in campo gestionale (a), ovvero di un'esperienza professionale di alto livello (b) congiunta alla qualificazione scientifica culturale (c).

(a) La comprovata competenza in campo gestionale può essere desunta dalla partecipazione, in qualità di componente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta di Facoltà o di Dipartimento, ovvero dall'esperienza in responsabilità di posizioni organizzative nelle università, oppure di requisiti analoghi conseguiti nell'ambito di altri Enti pubblici e soggetti privati. La comprovata competenza in campo gestionale deve essere dimostrata in funzione di esperienze svoltesi per almeno un triennio negli ultimi 10 anni.

(b) L'esperienza professionale di alto livello può essere desunta dall'iscrizione ad Albi, Ordini ed Elenchi professionali pubblicamente riconosciuti, per almeno un triennio senza interruzione, precedentemente alla presa di servizio presso l'Università.

(c) La qualificazione scientifica e culturale è desunta dal possesso della laurea almeno di durata triennale.

2. Il requisito di designabilità deve essere posseduto al momento dell'indizione della consultazione. Sono esclusi dalla designabilità i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

3. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.

Art. 3 - Norme comuni

1. Le consultazioni si svolgeranno dal 20 al 24.06.2016 sulla base di candidature ufficiali che dovranno essere presentate non oltre il 20.05.2016 con dichiarazioni sottoscritte, da rendere presso l'Area Affari Istituzionali a soggetti all'uopo delegati dal Rettore.

2. I seggi elettorali osserveranno il seguente orario:

dal lunedì al giovedì	– dalle 8.00 alle 18.00
Venerdì	– dalle 8.00 alle 12.00

3. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa. L'interessato deve optare per l'uno o per l'altro Organo entro trenta giorni dalla elezione o designazione più recente. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o la designazione più recente. Nell'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione, si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti o designati dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di designabilità o eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti o designati.

Art. 4 - Durata del mandato

Le componenti designate ai sensi della presente disposizione entreranno in carica il 1°.11.2016 e vi resteranno fino al 31.10.2019.

IL RETTORE
F.to Eugenio Gaudio